XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 383

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Presentata il 26 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — L'emergenza migratoria, come tutti sanno, sta mettendo a dura prova il sistema Paese sotto più profili, da quello securitario a quello umanitario, da quello economico a quello politico.

Gli sconvolgimenti in corso nell'area nordafricana rendono difficile, per le autorità italiane, l'identificazione di interlocutori affidabili *in loco* e l'avvio di politiche preventive, che consentano di controllare e governare i flussi migratori fin dal loro originarsi.

A ben vedere, parlare di emergenza può risultare riduttivo, se non proprio consolatorio. La verità è che il problema della moltiplicazione e dell'ingrossamento incontrollati dei flussi migratori ha un carattere strutturale, nel senso che la soluzione « a monte », come suole dirsi, è di là da venire. In altre parole, dobbiamo abituarci all'idea di avere a che fare ogni giorno di più con

l'arrivo, sulle nostre coste, di masse di disperati, composte da migranti tradizionali e da richiedenti asilo o protezione umanitaria.

È opportuno, dunque, attrezzarsi al meglio, al fine di governare il fenomeno, almeno nella sua fase di impatto sul territorio

Un aspetto particolarmente importante della questione è dato dal problema relativo al riconoscimento o alla revoca dello *status* di rifugiato. In attuazione della direttiva 2005/85/CE (ora abrogata), il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, prevede un ruolo centrale, al fine citato, per le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in modo da consentire allo Stato un'adeguata valutazione delle domande di protezione presentate da quanti giungono in territorio italiano nel contesto dei flussi migratori.

XVIII LEGISLATURA A.C. 383

La soluzione, però, alla prova dei fatti, dimostra di avere un grave vulnus. La normativa prevede, infatti, che esse siano nel numero massimo di venti. Si tratta di un numero palesemente sottodimensionato rispetto alle esigenze legate all'andamento del fenomeno migratorio. Certo, la normativa prevede anche che, con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale, possano essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Anche in considerazione di ciò, tuttavia, il numero dei punti di selezione delle domande di protezione appare chiaramente inadeguato rispetto alle

Si pone, dunque, la necessità di prevedere un numero più alto di commissioni territoriali.

Un ostacolo in tale senso potrebbe essere rappresentato dalla composizione delle commissioni stesse. Queste, infatti, sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.

Le commissioni, dunque, sono composte da personale altamente qualificato.

Le commissioni territoriali possono, poi, essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la qualifica di componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia

necessario acquisire specifiche valutazioni in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Anche in questo caso, non si comprende per quale ragione il numero dei funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia limitato a uno, visto che si fa espresso riferimento a situazioni eccezionali, in cui la presenza anche solo di un funzionario in più, esperto in questioni internazionali, può fare la differenza.

Infine, rileviamo una lacuna nella normativa. Si prevede, infatti, che i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale, anche al fine, si legge nel decreto legislativo n. 25 del 2008, « di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente ». Tale formazione è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (CE) n. 439/ 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

Ora, quale istituzione meglio si presta alla formazione di persone che, nello svolgimento del proprio incarico, devono attingere a una vasta gamma di conoscenze scientifiche e culturali se non l'università? Si propone, dunque, che alle commissioni sia consentito anche stipulare convenzioni con gli atenei, al fine di curare la formazione e l'aggiornamento dei commissari.

La proposta di legge si compone di un unico articolo che reca modifiche agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevedendo un aumento del numero dei punti di verifica delle domande di protezione internazionale, attraverso la combinazione dell'istituzione di una commissione presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo e l'assenza di limiti nella previsione delle sezioni; che, in casi

XVIII LEGISLATURA A.C. 383

eccezionali, della commissione possano fare parte anche più di funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; che la commissione, per le proprie attività di formazione e di aggiornamento, possa avvalersi del supporto di atenei situati nel territorio di competenza.

XVIII LEGISLATURA A.C. 383

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale »;
- 2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali »;
- 3) al comma 3, le parole: « da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente » sono sostituite dalle seguenti: « da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti »;
- *b)* al comma 1-*bis* dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno ».



18PDL0010430